



Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 18 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni (LTC),

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «numero telefonico» è sostituito con «numero».

Art. 1 lett. c

Abrogata

Art. 2 lett. e

Non fornisce servizi di telecomunicazione chi trasmette informazioni:

- e. nell'ambito della trasmissione gratuita di informazioni all'interno di gruppi senza organizzazione centralizzata.

Art. 3 **Registrazione**

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) i dati necessari alla registrazione e gli comunicano immediatamente qualsiasi modifica in merito.

¹ RS 784.101.1

² RS 784.10

² I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati che intendono consentire a fornitori registrati o non ancora registrati di utilizzare risorse di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTC devono comunicarlo all'UFCOM.

Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati devono indicare, menzionando il numero unico d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010³ sul numero d'identificazione delle imprese, un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particolare comunicazioni, citazioni e decisioni.

² L'UFCOM pubblica l'indirizzo postale. Può renderlo accessibile mediante una procedura di richiamo.

Art. 5 Invio di dati nell'ambito dell'assistenza amministrativa

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni mette gratuitamente a disposizione dell'UFCOM i dati in suo possesso concernenti i fornitori di servizi di telecomunicazione che possono essere importanti per l'esecuzione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce necessarie per l'accesso fisico alle reti di telecomunicazione.

² Su richiesta, devono rendere noti all'UFCOM, ai clienti, ai produttori di impianti di telecomunicazione e di software per l'utilizzazione di servizi di telecomunicazione i tipi di interfaccia che mettono a disposizione per il servizio di accesso a Internet e per i servizi forniti mediante le risorse di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTC. Devono comunicare queste informazioni gratuitamente ed entro un termine adeguato.

³ Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere così dettagliate da permettere la produzione e l'utilizzazione di impianti terminali di telecomunicazione per la fruizione di tutti i servizi proposti tramite l'interfaccia di un determinato fornitore.

⁴ I fornitori devono comunicare gratuitamente ai loro clienti, su richiesta, le caratteristiche d'identificazione e i dati d'accesso necessari all'accesso alle reti di telecomunicazione e alla fruizione di servizi di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 8 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

L'ordinanza del 18 novembre 2020⁴ sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze è applicabile a tutti i fornitori che per proporre i propri servizi di telecomunicazione utilizzano lo spettro delle radiofrequenze.

³ RS 431.03

⁴ RS 784.102.1

Art. 9, rubrica e cpv. 1

Posti di formazione professionale di base

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno una sede o una stabile organizzazione in Svizzera sono tenuti a offrire, al più tardi 18 mesi dopo l'ingresso sul mercato, almeno il tre per cento dei posti di lavoro nel settore delle telecomunicazioni in Svizzera sotto forma di posti di formazione professionale di base. I posti a tempo parziale sono calcolati secondo il grado di attività.

Art. 10 cpv. 3

³ I capoversi 1–2 non si applicano alle chiamate ai servizi a valore aggiunto, alle chiamate all'estero e all'utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale).

Art. 10a Roaming internazionale: obbligo d'informare

¹ Al momento della conclusione del contratto, dell'attivazione o della riattivazione dei servizi di roaming nonché almeno una volta all'anno i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono informare per scritto e in modo chiaro i propri clienti sulle condizioni e sulle modalità del roaming internazionale, e in particolare su:

- a. come e dove si possano reperire le tariffe praticate attualmente, comprese le opzioni tariffarie più vantaggiose;
- b. la possibilità di fissare un limite di costo per i servizi di roaming e di bloccarne l'accesso;
- c. la possibilità di poter disattivare e riattivare tale informazione in caso di passaggio a una rete di telefonia mobile estera;
- d. l'eventuale assenza di informazione in caso di passaggio a una rete di telefonia mobile estera.

² Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, lo informano immediatamente, gratuitamente e in forma chiara riguardo ai seguenti costi massimi dei servizi di roaming internazionale:

- a. chiamate verso la Svizzera;
- b. chiamate in entrata;
- c. chiamate locali;
- d. invio di SMS;
- e. trasmissione di dati, compreso l'invio di MMS.

³ Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, gli garantiscono la possibilità di disattivare e riattivare facilmente e gratuitamente tale informazione.

⁴ In caso di vendita di un terminale che, per motivi tecnici, non consente di fornire tale informazione quando il cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile segnalano, oltre alle informazioni di

cui al capoverso 1, abbonamenti e opzioni per ridurre i prezzi per il terminale in questione.

Art. 10b Roaming internazionale: utilizzazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono l'utilizzo dei servizi di roaming soltanto dopo che è stato fissato un limite di costi. I clienti devono avere la possibilità di modificare successivamente il limite di costi.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono ai loro clienti di disattivare e di riattivare in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito l'accesso ai servizi di roaming.

³ Disattivano i servizi di roaming in aeromobili, su navi e via satellite per impostazione predefinita e a prescindere dall'autorizzazione di cui al capoverso 1. L'attivazione e la disattivazione di questi servizi di roaming deve essere possibile indipendentemente dalla disattivazione e dalla riattivazione di cui al capoverso 2.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono ostacolare o impedire attivamente ai loro clienti l'utilizzazione di servizi di roaming di fornitori terzi.

Art. 10c Roaming internazionale: fatturazione

¹ Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per le chiamate in entrata e in uscita in roaming internazionale, si applica quanto segue:

- a. la fatturazione avviene al secondo, a eccezione dei primi 30 secondi per le chiamate in uscita;
- b. l'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

² Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per i servizi di dati in roaming internazionale, si applica quanto segue:

- a. la fatturazione avviene al kilobyte;
- b. l'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

³ Una fatturazione diversa è ammessa soltanto:

- a. se i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile esteri non mettono a disposizione i dati necessari e se il fornitore prova all'UFCOM la necessità di una modalità di calcolo diversa sulla base dei dati messi a disposizione; o
- b. per i servizi di messaggistica testuale e multimediale quali SMS o MMS, che di regola sono addebitati ai clienti per unità.

Art. 10d Roaming internazionale: opzioni

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono offrire ai loro clienti delle opzioni che consentono di fruire di servizi di roaming internazionale a tariffe ridotte. In tale ambito si applica quanto segue:

- a. l'opzione contiene una tariffa ridotta o una determinata quantità di unità incluse a un prezzo forfettario;

- b. il cliente deve poter determinare liberamente la data di attivazione dell'opzione;
- c. l'opzione vale almeno 12 mesi indipendentemente da un eventuale periodo di fatturazione.

² Le opzioni devono poter essere attivate gratuitamente in Svizzera e all'estero. L'attivazione di opzioni deve essere possibile tramite Internet indipendentemente dall'apparecchio.

Art. 10e Misurazione della qualità dei servizi di accesso a Internet e informazione al pubblico

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono:

- a. misurare autonomamente la qualità dei servizi di accesso a Internet fissi e mobili da loro forniti, per quanto abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione;
- b. consentire ai loro clienti di misurare la qualità del proprio accesso a Internet fisso o mobile, per quanto questi ultimi abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione;
- c. consolidare i risultati e informare sia i loro clienti che il pubblico sulla qualità dei servizi di accesso a Internet.

² Per ciascuno dei servizi offerti devono almeno:

- a. misurare e pubblicare la velocità effettiva di trasmissione dei dati, la latenza, e per i collegamenti di radiocomunicazione mobile la potenza del segnale;
- b. misurare e pubblicare la velocità di trasmissione dei dati stipulata per contratto, le variazioni nella latenza e la perdita di pacchetti di dati durante la trasmissione.

³ Le informazioni sulla qualità devono consentire confronti tra le offerte dei vari fornitori. Devono essere pubblicate sotto forma di carte geografiche.

⁴ L'obbligo di misurazione e pubblicazione vale, per gli accessi fissi a Internet, per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti. Per gli accessi mobili a Internet, vale per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti e una concessione di radiocomunicazione mobile.

⁵ Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l'UFCOM disciplina come i fornitori devono misurare i criteri di qualità e pubblicare i risultati.

⁶ Le informazioni ai sensi del presente articolo devono essere pubblicate su un sito Internet liberamente accessibile. L'UFCOM può prevedere che le pubblicazioni debbano essere effettuate sullo stesso sito Internet.

Art. 10f Internet aperto

¹ Ai sensi dell'articolo 12e capoverso 2 lettera a LTC, ogni fornitore di accessi a Internet può trasmettere informazioni in modo differenziato se ciò è necessario per

rispettare una prescrizione legale o la decisione di un'autorità giudiziaria che lo vincola.

² La richiesta del cliente al fornitore ai sensi dell'articolo 12^e capoverso 2 lettera c LTC non può essere oggetto di un'offerta che il cliente accetta sulla base delle condizioni generali di contratto o sulla base di un'offerta standard.

Art. 11 Contenuto minimo di un'iscrizione in un elenco

¹ L'iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone almeno di:

- a. l'elemento d'indirizzo attraverso il quale il cliente del servizio di telecomunicazione in questione può essere contattato;
- b. il cognome e il nome oppure la ragione sociale del cliente;
- c. l'indirizzo completo del cliente;
- d. eventualmente il simbolo indicante che il cliente non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrattiene una relazione commerciale e che i propri dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 88 cpv. 1);
- e. l'indicazione dei prezzi conformemente agli articoli 11a^{bis} e 13a dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978⁵ sull'indicazione dei prezzi (OIP) se si tratta di un elemento d'indirizzo di un servizio a valore aggiunto a pagamento.

² Un cliente può richiedere più iscrizioni ai sensi del capoverso 1 con lo stesso elemento d'indirizzo, a condizione che tutte le persone interessate dalle iscrizioni abbiano dato il proprio consenso.

³ Se l'iscrizione serve unicamente alla fornitura di un servizio di collegamento, basta indicare i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c.

⁴ Se un cliente accetta di essere contattato nell'ambito di un servizio di collegamento, il suo fornitore di servizi di telecomunicazione deve informarlo espressamente che i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c vengono trasmessi su richiesta a ogni fornitore di tale servizio.

⁵ L'UFCOM definisce le designazioni dei campi contenenti i dati e altri dati complementari necessari per formattare e pubblicare gli elenchi.

Art. 15 cpv. 1 lett. f

¹ Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

- f. il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati elenco dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione di un servizio di commutazione, 24 ore su 24; se il concessionario del servizio universale offre un servizio di

⁵ RS 942.211

collegamento, il servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell'elenco ma disponibili a essere raggiunti nell'ambito di un servizio di collegamento secondo l'articolo 11 capoverso 4.

Art. 25 cpv. 1

¹ La cifra d'affari determinante per il calcolo della tassa di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato risulta dai servizi di telecomunicazione offerti sul territorio nazionale, dedotti i costi dei servizi di telecomunicazione acquistati sul mercato all'ingrosso a fornitori terzi e i costi dei servizi di telecomunicazione fatturati per conto di terzi.

Art. 26a cpv. 6

⁶ Se i fornitori sono a conoscenza del fatto che un numero trasmesso non è valido o viene impiegato senza possedere un diritto d'utilizzazione o che si tratta di un numero di cui al capoverso 5, devono prendere le misure necessarie e coordinarle per impedire la trasmissione di tali numeri o per bloccare la chiamata.

Art. 27 Accesso ai servizi di chiamata d'emergenza

¹ L'accesso ai servizi di chiamata d'emergenza di cui all'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁶ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) va garantito gratuitamente da ogni collegamento telefonico. Soltanto per l'assistenza telefonica per adulti è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi per chiamata.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite del servizio universale ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo devono unicamente garantire l'accesso gratuito al numero d'emergenza europeo.

Art. 28 Istradamento delle chiamate d'emergenza

I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l'istradamento delle chiamate d'emergenza ai servizi di chiamata d'emergenza di cui all'articolo 28 ORAT⁷.

Art. 29 Localizzazione delle chiamate d'emergenza: in generale

¹ Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate ai servizi di chiamata d'emergenza di cui all'articolo 28 ORAT⁸. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all'iscrizione negli elenchi pubblici.

⁶ RS 784.104

⁷ RS 784.104

⁸ RS 784.104

² In caso di una chiamata d'emergenza le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate anche senza l'esplicito consenso dei clienti. Purché la tecnica scelta lo consenta, esse vanno disattivate di nuovo dopo la chiamata d'emergenza.

³ Su richiesta, l'UFCOM può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d'emergenza della polizia, dei pompieri, dei servizi medici e dei servizi di salvataggio, per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Pubblica una lista di questi numeri.

Art. 29a Localizzazione delle chiamate d'emergenza: obblighi
per i concessionari di telecomunicazione mobile

¹ Per le chiamate d'emergenza verso il numero d'emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112), i concessionari di telecomunicazione mobile devono estrarre dal canale vocale la serie minima di dati (*Minimum Set of Data*, MSD) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.

² In caso di chiamate d'emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizzazione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all'ubicazione (*Advanced Mobile Location*, AML), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione.

Art. 29b Localizzazione delle chiamate d'emergenza:
esercizio di un servizio di localizzazione

¹ Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e a favore delle centrali d'allarme. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d'allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale.

² La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l'utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d'allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui all'articolo 54.

³ I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d'esercizio del servizio di localizzazione.

⁴ I costi ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati tra i fornitori del servizio telefonico pubblico a livello di mercato all'ingrosso in funzione del numero di chiamate d'emergenza previste annualmente.

⁵ Le centrali d'allarme assumono unicamente i costi per l'utilizzazione del servizio di localizzazione.

Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d'emergenza

¹ Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d'emergenza provenienti dall'ubicazione principale indicata nel contratto d'abbonamento.

² I fornitori del servizio telefonico pubblico si assicurano che i clienti siano a conoscenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d'emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente di istradare e localizzare correttamente le chiamate.

³ Le chiamate d'emergenza non possono essere interrotte da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell'ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).

Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco

¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto secondo l'articolo 21 capoverso 2 LTC tanto l'accesso online ai dati elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l'opzione di aggiornamenti almeno quotidiani.

² I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all'articolo 11 capoversi 1 e 2 possono modificare questi dati su richiesta del cliente e se comunicano tali modifiche al fornitore del servizio telefonico pubblico in questione.

³ I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all'articolo 11 capoverso 3 possono trattare questi dati unicamente per fornire un servizio di collegamento. Segnatamente, non possono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi.

Art. 32 cpv. 1, parte introduttiva e lett. c

¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la capacità di comunicazione di questo servizio (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo devono garantire, direttamente o indirettamente, l'interconnessione. Devono in particolare applicare le disposizioni in materia di:

c. interfacce (art. 55).

Titolo prima dell'art. 34

Capitolo 4a: Portabilità dei numeri

Art. 34 Applicazione

Gli articoli 34a–34e si applicano alla portabilità dei numeri del piano di numerazione E. 164⁹, escluso il servizio di radiochiamata.

Art. 34a Portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere i loro numeri, se essi cambiano fornitore all'interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.

⁹ Raccomandazione dell'UIT-T. Tale raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra.

² Sono considerate categorie:

- a. il servizio telefonico pubblico della rete fissa;
- b. il servizio telefonico pubblico della rete mobile;
- c. i servizi non geografici dello stesso tipo, come i servizi offerti attraverso i numeri gratuiti del tipo 0800.

³ I gruppi di numeri di selezione diretta dei clienti possono essere trasferiti solo nella loro totalità. Adeguamenti come la riduzione o la ripartizione dei gruppi di numeri di selezione diretta trasferiti devono essere concordati tra il fornitore di servizi di telecomunicazione attuale e il fornitore precedente.

⁴ L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

Art. 34b Costi

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l'obbligo di assicurare la portabilità dei numeri si assumono i relativi costi.

² Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sulla formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui agli articoli 54–54c si applicano per analogia.

³ I fornitori disciplinano nei loro contratti di interconnessione la copertura dei costi legati all'istadamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

Art. 34c Cambiamento dell'ubicazione del collegamento

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero in caso di cambiamento dell'ubicazione del collegamento.

Art. 34d Garanzia della trasmissione

I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire la trasmissione del numero conformemente all'articolo 26a capoverso 2.

Art. 34e Accesso alle informazioni

I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l'obbligo di assicurare la portabilità dei numeri devono consentire agli altri fornitori l'accesso alle informazioni necessarie a garantire un istadamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

Titolo prima dell'art. 34f

Capitolo 4b:

Libera scelta dei fornitori per i collegamenti nazionali e internazionali

Art. 34f

¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico possono offrire ai loro clienti la possibilità di utilizzare il servizio di un altro fornitore per i collegamenti nazionali e internazionali. Ciò può avvenire sia in modo prestabilito, sia per ogni chiamata, componendo il numero breve attribuito a questo fine.

² Chi compone un numero breve non valido deve essere immediatamente avvertito.

³ L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 35 Applicazione

¹ Nell'ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto forniti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 00800 (numeri gratuiti internazionali), 084x (numeri a costi suddivisi) si applicano soltanto gli articoli 39a e 39b capoverso 2.

² Nell'ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, si applicano soltanto gli articoli 36 capoversi 4 e 5, 37, 38 capoversi 3 e 4, 40 capoversi 3–5 e 41 capoversi 1, 3, 4 lettera c e 5.

Art. 36 cpv. 2

² I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT¹⁰ e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.

Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione

I fornitori di servizi a valore aggiunto devono avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

Art. 39, rubrica e cpv. 1

Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x, 0800 e 00800

¹ Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata dal tempo, non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è

¹⁰ RS 784.104

fatturata al secondo. L'importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi.

Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto

¹ Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT¹¹, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli articoli 11a e 13a OIP¹². L'importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi. Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x le tasse determinate dal tempo devono essere fatturate al secondo.

² Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati nel capoverso 1 e nell'articolo 39a.

Art. 40 cpv. 1

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l'accesso a tutti i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906, singolarmente per ogni tipo.

Art. 41 Tutela dei minorenni

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso ai servizi a valore aggiunto ai clienti o agli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni, a condizione che siano a conoscenza della loro età.

² L'accesso ai servizi di cui agli articoli 25–34 ORAT¹³ deve continuare a essere garantito.

³ I fornitori sbloccano l'accesso soltanto previo consenso di una persona autorizzata a esercitare la rappresentanza legale.

⁴ Non sbloccano l'accesso ai seguenti servizi:

- a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);
- b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;
- c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS.

⁵ Per determinare la necessità di un blocco dell'accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile:

¹¹ RS 784.104

¹² RS 942.211

¹³ RS 784.104

- a. registrano l'età dell'utente principale, qualora questi non abbia ancora compiuto i 16 anni, al momento della conclusione del contratto;
- b. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un passaporto o una carta d'identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.

Art. 48 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Può pubblicare statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

Art. 49 cpv. 1

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) o il delegato determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito volte a garantire il finanziamento dell'organo di conciliazione.

Art. 51 **Aventi diritto**

Hanno diritto di accedere alle risorse e ai servizi del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 54 cpv. 2 lett. c

² Se non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore efficace deve sostenere su basi attuali (*forward looking*) ed è conforme alle regole seguenti:

- c. occorre aggiungere i costi congiunti proporzionali rilevanti e un supplemento costante per i costi comuni;

Art. 58 cpv. 4

⁴ In caso di accesso a una parte della rete locale, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può riservare nei suoi ripartitori il posto di cui ha bisogno per soddisfare la domanda dei propri clienti, prevista in un prossimo futuro, in materia di servizi forniti mediante tali ripartitori. Su richiesta fornisce le informazioni sulla domanda e sulle riserve previste e le relative giustificazioni.

Art. 59 e 60

Abrogati

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 63a **Applicazione**

Gli articoli 64–68 si applicano soltanto agli accordi in materia d'accesso stipulati con un fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

Art. 69

Abrogato

Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 8: Utilizzazione di fondi di uso comune, altri collegamenti e coutenza

Art. 78a Coutenza di impianti di raccordo all'immobile preesistenti

L'obbligo dei proprietari dell'immobile di tollerare altri collegamenti via cavo secondo l'articolo 35a capoverso 1 LTC nonché di concedere l'accesso al punto d'entrata nell'edificio e di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l'articolo 35b capoverso 1 LTC comprende anche:

- a. se le capacità sono sufficienti: l'obbligo di tollerare la coutenza delle canalizzazioni di cavi preesistenti che servono per il raccordo all'immobile;
- b. se le capacità sono insufficienti: l'obbligo di tollerare la realizzazione di ulteriori impianti che servono per il raccordo all'immobile.

Art. 78b Coutenza di impianti dell'edificio preesistenti

L'obbligo dei proprietari dell'immobile e dei fornitori di servizi di telecomunicazione di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l'articolo 35b capoverso 1 LTC comprende anche l'obbligo di tollerare:

- a. la coutenza degli allacciamenti elettrici;
- b. l'installazione di impianti che consentono a un fornitore che li coutilizza di fornire i propri servizi di telecomunicazione.

Art. 78c Regole comuni per la coutenza di impianti di raccordo all'immobile e di impianti dell'edificio preesistenti

¹ Se, per fornire i propri servizi di telecomunicazione, un fornitore di servizi di telecomunicazione vuole utilizzare in comune impianti di raccordo all'immobile o impianti dell'edificio preesistenti, è tenuto a informare il proprietario dell'immobile e i fornitori preesistenti.

² Se un proprietario dell'immobile non dispone delle informazioni necessarie relative a impianti di raccordo all'immobile o a impianti dell'edificio preesistenti, il fornitore che ha realizzato il raccordo all'immobile o l'impianto dell'edificio deve fornire queste informazioni su richiesta.

³ I fornitori che hanno finanziato una canalizzazione di cavi o un impianto domestico possono chiedere al fornitore che li coutilizza un'indennità proporzionale unica per unità aziendale o per unità abitativa utilizzata, in funzione dei loro costi di acquisto medi, per la messa a disposizione a lungo termine.

⁴ I fornitori che ottengono l'accesso a canalizzazioni di cavi o a impianti domestici sopportano le spese per i lavori di ripristino dovuti alla costruzione delle nuove installazioni.

⁵ Se un proprietario d'immobile o un fornitore di servizi di telecomunicazione deve assumere costi supplementari comprovati a causa dell'accesso o della contenzia, può chiedere un indennizzo commisurato al fornitore che utilizza la canalizzazione o l'impianto.

⁶ La procedura per la composizione di controversie sull'accesso al punto d'entrata nell'edificio e la contenzia di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.

Art. 79 Contenzia di impianti secondo l'articolo 36 capoverso 2 LTC

È considerato un rimborso adeguato per la contenzia di impianti di altri fornitori secondo l'articolo 36 capoverso 2 LTC la parte corrispondente dei costi totali.

Titolo prima dell'art. 80

Capitolo 9: Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei bambini e dei giovani

Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati relativi al traffico dei clienti senza il loro consenso, se e fino a quando sia necessario per:

- a. fornire servizi di telecomunicazione;
- b. ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni;
- c. adempiere obblighi legali;
- d. scopi propri, non in relazione a persone.

² Per altri scopi possono trattare i dati relativi al traffico soltanto in forma anonima e previo consenso dei clienti in questione.

Art. 81, rubrica e cpv. 2

Comunicazione dei dati impiegati per l'allestimento della fattura

² I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate all'assistenza telefonica per bambini e giovani ai sensi dell'articolo 28 lettera f ORAT¹⁴.

Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive
e di pubblicità sleale

¹ Se un cliente rende verosimile, per scritto, che è stato chiamato abusivamente oppure che ha ricevuto pubblicità sleale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere o, u o v della legge federale del 19 dicembre 1986¹⁵ contro la concorrenza sleale (LCSI), il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicargli i dati seguenti, purché siano in suo possesso:

- a. data, ora e durata delle comunicazioni, oppure data e ora dei messaggi;
- b. gli elementi d'indirizzo nonché i nomi e gli indirizzi dei titolari dei collegamenti dai quali sono pervenute le chiamate abusive oppure la pubblicità sleale.

² Se i dati non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chiamate abusive o la pubblicità sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmetterli ai clienti.

³ Se le chiamate abusive o la pubblicità sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornire le informazioni necessarie al fornitore tenuto a comunicare i dati secondo il capoverso 1.

Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale

¹ Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità sleale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera o, u o v LCSI¹⁶.

² A questo scopo, gestiscono e mettono a disposizione dei clienti un mezzo appropriato. Al momento della conclusione del contratto e una volta l'anno informano i clienti in merito ai vantaggi e agli svantaggi di tale mezzo. I clienti devono poter disattivare e riattivare gratuitamente e in qualsiasi momento tale mezzo.

³ I fornitori possono sopprimere la pubblicità sleale.

⁴ Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare immediatamente l'invio di questi messaggi e impedire l'allestimento dei relativi collegamenti. Può disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pubblicità sleale.

⁵ Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.

⁶ Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale possono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti al mezzo di cui al capoverso 2. Su richiesta deve informare sui motivi del blocco o dell'attuazione di questo mezzo. Per

¹⁵ RS 241

¹⁶ RS 241

poter adempiere il suo obbligo d'informazione, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornirgli le informazioni necessarie.

⁷ L'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità sleale.

⁸ In caso di pubblicità sleale ai sensi dell'articolo 3 lettere o e v LCSl o di disposizioni estere simili, l'autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d'intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.

Art. 84 cpv. 3

³ In ogni caso, essi devono garantire l'indicazione del numero chiamante per le chiamate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 29 capoverso 1 e 90 capoverso 5, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera e. Eccezion fatta per il proprio servizio guasti, i fornitori non devono consentire a nessun altro cliente di conoscere il numero chiamante dei clienti che hanno scelto il servizio di soppressione dell'indicazione.

Art. 88 cpv. 1

¹ I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrattengono una relazione commerciale, e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.

Inserire prima del titolo del capitolo 10

Art. 89a Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani

I fornitori di servizi d'accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet. Offrono ai propri clienti un sostegno individuale nell'applicazione di misure concrete di protezione.

Art. 89b Pornografia vietata

¹ I fornitori di servizi d'accesso a Internet fanno in modo di poter ottenere le segnalazioni dell'Ufficio federale di polizia di cui all'articolo 46a capoverso 3 primo periodo LTC. Applicano immediatamente nei propri sistemi le misure necessarie a seguito delle segnalazioni.

² Provvedono affinché terzi possano segnalare loro per scritto dei casi conformemente all'articolo 46a capoverso 3 secondo periodo LTC. Segnalano immediatamente all'Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.

Titolo prima dell'art. 90

Capitolo 10: Interessi nazionali importanti

Sezione 1: Comunicazione a garanzia della sicurezza

Art. 90 Prestazioni

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a mettere a disposizione i seguenti servizi di telecomunicazione a sostegno degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC:

- a. servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili;
- b. servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull'evento.

² Devono poter fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. L'integrità dei dati, la larghezza di banda e la disponibilità dei servizi devono essere garantite nella misura necessaria.

³ Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi alle norme standardizzate a livello internazionale e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata dell'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione.

⁴ I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi in vista di e in caso di situazioni particolari e straordinarie.

⁵ Su richiesta degli organi autorizzati, l'UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all'articolo 29b.

Art. 91

Abrogato

Art. 92 cpv. 1 e 2

¹ In linea di principio, gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC ordinano le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione di loro scelta, sulla base di un contratto.

² Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all'UFCOM di obbligare un fornitore a mettere a disposizione i servizi necessari.

Art. 93 Indennità

¹ L'indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è stipulata in un contratto con gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC. Per l'indennità vanno considerati in linea di principio i prezzi di mercato correnti delle prestazioni richieste.

² Se le prestazioni richieste devono essere fornite appositamente per i bisogni degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC, l'indennità si calcola in funzione dei prezzi di costo. I costi congiunti, legati alla fornitura di servizi commerciali vanno ripartiti in modo non discriminatorio ai sensi dell'articolo 52 e aggiunti solo proporzionalmente ai prezzi di costo.

³ I contributi accordati provenienti da fondi pubblici vanno dedotti, in funzione della loro destinazione, dai costi per le prestazioni erogate dai fornitori.

⁴ Se, conformemente all'articolo 92 capoverso 2 un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l'UFCOM stabilisce la relativa indennità sulla base dei capoversi 1-3.

Art. 94 Provvedimenti

¹ Purché la tecnica impiegata lo consenta, il DATEC può ordinare che, in situazioni straordinarie, si effettuino restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC.

² L'ordine di effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC può essere disposto dalla Centrale nazionale d'allarme per 36 ore al massimo. Ne informa senza indugio l'UFCOM.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC per 36 ore al massimo, se constatano un sovraccarico della propria rete. Ne informano senza indugio l'UFCOM.

Art. 95 Provvedimenti preparatori

¹ In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza prende i provvedimenti di cui all'articolo 94 capoversi 1 e 2.

² Nella misura in cui le restrizioni di cui all'articolo 94 non comportino vantaggi commerciali per i fornitori, la Confederazione assume i costi dei provvedimenti preparatori.

Titolo prima dell'art. 96

Sezione 3: Sicurezza

Art. 96 cpv. 2

² L'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicurezza e può dichiarare applicabili norme tecniche armonizzate a livello internazionale concernenti la sicurezza.

Art. 104 cpv. 2

² Il segretario dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione dell'UIT agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell'UIT.

*Art. 108**Abrogato**Inserire prima del titolo della Sezione 4*

Art. 108b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 novembre 2020
I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all'entrata in vigore della presente ordinanza, non hanno né sede né stabile organizzazione in Svizzera devono indicare entro sei mesi una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2–5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

² Gli articoli 10a–10d, 26a capoverso 6, 35 capoverso 2, 40 capoverso 1, 41, 82 e 83 entrano in vigore il 1° luglio 2021.

³ L'articolo 10e capoverso 2 lettera a entra in vigore il 1° settembre 2021, ma le informazioni di cui all'articolo 10e capoverso 2 lettera a devono essere pubblicate soltanto dal 1° gennaio 2022.

⁴ Gli articoli 29a e 29b capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

⁵ L'articolo 10e capoverso 2 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2024, ma le informazioni di cui all'articolo 10e capoverso 2 lettera b devono essere pubblicate soltanto dal 1° aprile 2024.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 novembre 2018¹⁷ sui giochi in denaro

Sostituzione di un'espressione

Nel capitolo 7 (articoli 92–95) «fornitori di servizi di telecomunicazione» è sostituito con «fornitori di servizi d'accesso a Internet».

2. Ordinanza dell'11 dicembre 1978¹⁸ sull'indicazione dei prezzi

Ingresso

visti gli articoli 16, 16a, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986¹⁹ contro la concorrenza sleale;
visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008²⁰ nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999²¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),

¹⁷ RS 935.511

¹⁸ RS 942.211

¹⁹ RS 241

²⁰ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 set. 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).

²¹ RS 0.748.127.192.68

